



Città di Foggia
ATTIVITA' ECONOMICHE (ex ANNONA)

ORDINANZA SINDACALE

nr. 31 del 14/07/2017

OGGETTO: Disposizioni svolgimento Festa in onore della Madonna del Carmelo in programma nei giorni 15 e 16 luglio 2017

IL SINDACO

VISTO lo svolgimento dei festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo in programma nei giorni di sabato 15 e domenica 16 luglio 2017;

CONSIDERATA la necessità di regolamentare lo svolgimento della manifestazione religiosa nei termini di cui all'art. 58/10°c. del Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche appr. con Del. di C.C. n° 111 del 20/09/2016;

VISTI

- l'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 8 lett. "b)" del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città",

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa,

- è vietata la vendita di qualsiasi prodotto alimentare e non alimentare non direttamente connesso con tipologia merceologica tipica della manifestazione (es.: prodotti ortofrutticoli, ortofrutticoli stagionali, anche se consumati sul posto);
- l'allocazione commerciale dovrà avvenire dalle ore 16,00 alle ore 24,00 dei giorni 15 e 16 luglio 2017, allorquando le aree dovranno essere completamente libere alla circolazione veicolare;
- benché non sia previsto lo smontaggio neanche notturno delle strutture, durante le ore di sospensione del divieto di transito imposto con Ordinanza Dirigenziale n° 226 del 13 luglio 2017 le predette occupazioni dovranno insistere in compatibilità con il transito e la sosta veicolare e non essere ovviamente di intralcio ai due momenti circolatori;

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà l'irrogazione delle sanzioni amministrative

previste dalla Legge Regionale 16/04/2015, n° 24 – “Codice del Commercio”

L'inottemperanza all'ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito e di rimuovere eventuali oggetti in vetro e rifiuti abbandonati sul suolo pubblico nei luoghi ed aree in cui vige il divieto indicato nella presente ordinanza sarà perseguito ai sensi dell'art. 650 C.p., essendo il provvedimento ascrivibile a materia di sicurezza pubblica di cui al citato articolo 650 C.p..

INFORMA

che ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 4, della Legge n°241/1990, avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- Ricorso gerarchico al Prefetto di Foggia, entro gg. 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso al TAR competente per territorio, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;

che, ai sensi dell'art. 8 della Legge n°241/1990 e s.m.i., l'Amministrazione competente è il Comune di Foggia – Servizio Attività Economiche.

La presente ordinanza, inserita nel Registro Generale dei Decreti e delle Ordinanze sindacali detenuto dall'Ufficio di Gabinetto del Sindaco, è pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, nonché trasmessa in copia all'Ufficio stampa per la massima divulgazione.

E' inviata al Comando di Polizia Municipale di Foggia, cui spetta di vigilare sulla sua osservanza.

E' trasmessa altresì alla Prefettura di Foggia, alla Questura di Foggia, al Comando dei Carabinieri e al Comando Provinciale Guardia di Finanza.

**IL SINDACO**
Franco Landella

IL DIRIGENTE:

Ing. Francesco Paolo Affatato